

TI_GERICHTE 11.2014.92 vom 13. Januar 2015

TI Tribunale d'appello, 2015-01-13, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2014.92

FR: TI_GERICHTE 11.2014.92 du 13 janvier 2015

IT: TI_GERICHTE 11.2014.92 del 13 gennaio 2015

Regeste

Contestazione di una rinuncia all'eredità?

Erwägungen

E. 000

(nota interna nell'inc. SO.2014.1657). In concreto la sentenza di primo grado, intimata il 10 ottobre 2014, è pervenuta a AP 1 il 13 ottobre successivo, sicché l'appello in esame, depositato il 16 ottobre 2014, è tempestivo.

E. 2

Il Pretore ha rilevato anzitutto, nella decisione impugnata, che la rinuncia alla successione formulata da AP 1 il 3 aprile 2014 è irrevocabile, di modo che costui non può rimetterla in causa con la dichiarazione del 20 maggio successivo. Ciò premesso, egli ha constatato che a carico di AP 1 risultano attestati di carenza beni per almeno fr. 1 000 000.– e che fra i creditori si annovera lo Stato del Cantone Ticino. Nelle condizioni descritte il primo giudice ha ritenuto che, avuto riguardo alla particolarità del caso specifico e trattandosi di una rinuncia alla successione da parte dell'erede unico, “appare opportuno procedere d'ufficio come all'art. 578 CC”. Egli ha ordinato di conseguenza la liquidazione dell'eredità, affidandola all'Ufficio dei fallimenti .

E. 3

Nell'appello AP 1 fa valere che il fratello PI 1 era stato istituito erede a suo tempo dallo zio R_____, deceduto nel 1996, il quale aveva designato in qualità di eredi sostituiti sulla rimanenza i figli dello stesso appellante, M_____ e S_____, come risulta dal testamento di R_____ custodito dallo studio notarile _____ di _____. E la sostituzione fedecommissaria comprende – soggiunge l'appellante – la casa d'abitazione posta sulla particella n. 1034 del _____ a _____. In simili condizioni l'istante chiede di “procedere all'emissione del certificato ereditario per la quota spettante ai miei due figli per poi procedere alla liquidazione della rimanenza”.

E. 4

Nella decisione impugnata il Pretore si è limitato a ordinare la liquidazione d'ufficio dell'eredità fu PI 1 in applicazione dell'art. 578 cpv. 2 CC. Tale – e non altro – è l'oggetto del giudizio. Tutto quanto l'appellante può ottenere quindi, in concreto, è l'annullamento di simile provvedimento. Sul rilascio del certificato ereditario (inc. SO.2014.1657) il Pretore deve ancora statuire e l'appellante non può pretendere che questa Camera decida essa medesima come autorità di primo grado, sostituendosi alle attribuzioni del giudice competente (art. 37 cpv. 2 LOG). Nella misura in cui AP 1 chiede a questa Camera di emettere il certificato in questione, di conseguenza, l'appello va dichiarato irricevibile.

Rimane da esaminare il problema legato alla liquidazione d'ufficio dell'eredità.

E. 5

Secondo l'art. 578 cpv. 1 CC quando un erede oberato abbia rinunciato all'eredità al fine di sottrarla ai suoi creditori, questi o la massa del fallimento, hanno il diritto di contestare la rinuncia entro sei mesi ove i loro crediti non siano loro garantiti. Legittimato a contestare la rinuncia è ogni creditore che renda verosimile una sua pretesa nei confronti dell'erede rinunciante (Schwander in: Basler Kommentar, ZGB II, 4^a edizione, n. 5 e 6 ad art. 578; Häuptli in: Abt/Weibel [curatori], Praxiskommentar Erbrecht, 2^a edizione, n. 14 ad art. 578 CC). L'azione – costitutiva – va promossa entro sei mesi dalla rinuncia, senza riguardo al momento in cui il creditore è giunto a conoscenza di quest'ultima (Steinauer, op. cit., pag. 479 n. 996; Schwander , op. cit., n. 5 ad art. 578). Se il giudice ammette la contestazione, la successione è liquidata d'ufficio (art. 578 cpv. 2 CC).

E. 6

Nella fattispecie non consta che nel termine di sei mesi dalla rinuncia all'eredità da parte dell'appellante, il 10 aprile 2014, un creditore qualsiasi abbia mosso contestazioni. Né AP 1 poteva semplicemente revocare la rinuncia, come il Pretore riconosce (DTF 129 III 315 consid. 4.3 con citazioni), per tacere del fatto che nella dichiarazione del 20 maggio 2014 l'appellante non ha accennato alcuna revoca, limitandosi a comunicare la propria intenzione di accettare l'eredità del fratello. Ora, di fronte a una valida rinuncia dell'erede oberato non si vede come il Pretore potesse ordinare la liquidazione d'ufficio della successione. Che tra i creditori dell'appellante figurino lo Stato del Cantone Ticino (attraverso la Cassa di compensazione AVS, l'Ufficio esazione e condoni, l'Ufficio imposte alla fonte) e l'Ufficio della gioventù della _____ (per contributi alimentari impagati in favore dei figli A_____ e C_____) è del tutto verosimile, ma né l'uno né l'altro ha contestato la rinuncia. E il Pretore non poteva ammettere una contestazione inesistente per ordinare la liquidazione d'ufficio. Se mai un creditore che non ha modo di contestare tempestivamente una rinuncia all'eredità da parte dell'erede oberato può ancora far capo all'azione revocatoria dell'art. 288 LEF (Steinauer, op. cit., pag. 477 n. 992a; Schwander , op. cit., n. 3 ad art. 578 CC), ma ciò trascende i limiti dell'attuale giudizio. Se ne conclude che, priva di base legale, la liquidazione d'ufficio disposta dal Pretore dev'essere annullata. In tale misura l'appello merita accoglimento.

E. 7

In esito al presente giudizio non è il caso di prelevare spese, il Pretore avendo agito di propria iniziativa. Quanto a eventuali indennità d'inconvenienza (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC), l'appellante non ha avanzato richieste in tal senso.

E. 8

Circa i rimedi giuridici esperibili contro il presente giudizio (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso supera ampiamente la soglia di fr. 30 000.– prevista dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è accolto e la decisione impugnata è annullata. 2. Non si riscuotono spese. 3. Notificazione a.

Comunicazione a: – avv.; – Ufficio dei fallimenti del Distretto di Lugano, Viganello; – Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4. Per la prima Camera civile del Tribunale d' appello Il presidente

La vicecancelliera Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali

previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso subsidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.